



TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE LAVORO

N. R.G. 1649/2025

In persona del Giudice dott.ssa Alessandra Dominici, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento ex art. 700 c.p.c iscritto al n RGE. 1649 dell'anno 2025 vertente

TRA

Sementini Flora (CF: SMNFLR70S57I234Q), nata a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 17/11/1970, residente in Castel Volturno (CE) al Viale B. Cavallino n.6, rappresentata e difesa, giusta procura inatti, dall'Avv. Achille Reccia (PEC achille.reccia@pecavvocatinapolinord.it)

E

Ministero dell'Istruzione e del merito (CF: 80185250588) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dal proprio funzionario, ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c. Avv. Alessia Cavallo, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma, via dei Portoghesi, 12

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 19.7.2025 la ricorrente ha adito l'intestato tribunale chiedendo in via cautelare e urgente di sospendere, anche *inaudita altera parte*, l'efficacia del Decreto prot. n. 27433 del 02/07/2025, emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, che ha escluso la ricorrente dalla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), ritenendo che il diploma dalla stessa conseguito non costituisse di titolo idoneo ad accedere alla graduatoria.

A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto:

- Di aver conseguito il diploma nell'anno scolastico 1989/1990 presso il Centro Studi "F. Coppola" di Castel Volturno (CE);
- che il suddetto istituto, pur essendo ormai soppresso, veniva inquadrato come "Istituto Magistrale", con una sezione di liceo linguistico, e rientrava nell'ambito della sperimentazione autorizzata ex C.M. 27/1991;



- che il titolo era stato riconosciuto dall'amministrazione resistente valido già con il Decreto di Rettifica del punteggio n. 884 del 25/07/2023, emesso dall'Istituto Comprensivo "Via XVI Settembre" di Civitavecchia che aveva provveduto a rettificare il punteggio della Prof.ssa Sementini, riconoscendo la validità del suo diploma;
- che il diploma conseguito era conforme alla previsione dell'allegato A.1.b. dell'O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, che per l'accesso alle GPS provinciali riconosce validi i titoli abilitanti conseguiti presso istituti parificati con indirizzo linguistico;
- che pertanto erroneamente il Ministero ha escluso la ricorrente dalla graduatoria;
- che l'erronea esclusione ha come effetto la preclusione per la ricorrente di partecipare alla procedura di conferimento degli incarichi di supplenza per l'anno scolastico 2025/2026.

Il Tribunale in data 28.7.2025 rigettava l'istanza di provvedimento *inaudita altera parte* ritenendo che l'attesa del contraddittorio non avrebbe definitivamente pregiudicato il diritto della ricorrente a partecipare alla procedura di attribuzione degli incarichi di supplenza per il prossimo anno scolastico e fissava l'udienza di discussione del ricorso per il successivo 28.8.2025.

Si costituiva il Ministero resistente chiedendo il rigetto del ricorso in quanto il Diploma di licenza– Liceo Linguistico conseguito dalla ricorrente, non riportando l'espressa dicitura “diploma magistrale ad indirizzo linguistico” non attesta la formazione in materie quali scienze dell'educazione, didattica, educazione musicale, elementi di sociologia etc...”, necessari ai fini dell'insegnamento per le classi di concorso di interesse della docente e non rientra tra i titoli richiamati dall'all. A. a1.b dell'ordinanza ministeriale 88 del 16.5.2024. La resistente ha anche contestato il fatto che l'Istituto F. Coppola presso cui il suddetto diploma è stato conseguito fosse parificato ad un istituto magistrale, nonché l'esistenza del periculum in mora che giustifichi l'emissione di un provvedimento cautelare.

All'udienza del 28.8.2025, il giudice, udita la discussione tra le parti si è riservato per la decisione.

A scioglimento della riserva il giudice ritiene che il ricorso è fondato e debba essere accolto.

Come noto, ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, occorre verificare la ricorrenza di due requisiti concorrenti e non alternativi: il *fumus boni iuris*, da intendersi come probabile esistenza del diritto fatto valere ed il *periculum in mora*, da intendersi come fondata previsione di un danno imminente ed irreparabile, suscettibile di verificarsi nelle more del futuro (eventuale) giudizio di merito.



In coerenza con tali principi generali, l'art 700 c.p.c. è stato costantemente interpretato nel senso che la misura cautelare atipica, avente natura strumentale, provvisoria e residuale, può essere concessa solo se chi la aziona è titolare di un diritto e se quest'ultimo è minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria, poiché l'istituto è volto ad impedire che la futura pronuncia del giudice possa risultare pregiudicata dal tempo necessario ad ottenerla.

La concorrenza dei due requisiti deve, dunque, essere rigorosamente allegata e provata da colui il quale domanda la tutela cautelare.

Quanto al fumus boni iuris deve ritenersi che il diploma di liceo linguistico conseguito dalla ricorrente rientri tra quelli che l'ordinanza ministeriale del 16.5.2024 n 88 individua quali titoli validi per l'inclusione nelle GPS provinciali di prima fascia per il biennio 2024-2026.

L'allegato A. a. 1 b della suddetta ordinanza, infatti, individua quali titoli idonei all'accesso alla graduatoria ogni "titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione **ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27**".

La Circolare Ministeriale richiamata disciplina due distinti indirizzi, uno linguistico e uno pedagogico sociale, entrambi utili ai fini dell'accesso alla graduatoria stante il tenore letterale dell'ordinanza n 88/2024.

La Circolare del 1991 nel fissare i presupposti dell'indirizzo linguistico non individua come necessario lo studio di materie di tipo pedagogico o sociologico, ritenendo essenziale solo che il rapporto fra area comune ed area di indirizzo debba essere, indicativamente, di 3 ad 1. La Circolare prevede come necessario lo studio della storia, della geografia, delle arti visive e del latino in conformità ad un corso di studi qualificabile come liceale e non quale mera scuola di lingue.

L'istituto F. Coppola era perché ormai soppresso) un centro studi equiparato ad un istituto magistrale, come provato dall'elenco delle scuole legalmente riconosciute della provincia di Caserta per l'anno scolastico 1989/1990 (nota prot4460 del 4.12.1989 del Provveditorato di Caserta, all 10 ricorso) in cui per il distretto di Mondragone si individua l'Istituto F Coppola di Castel Volturno sia quale istituto magistrale, che come liceo linguistico.

Il diploma di liceo linguistico conferito alla ricorrente nel 1989 presso l'istituto F. Coppola deve pertanto ritenersi valido titolo per accedere alla graduatoria oggetto di causa. conseguito dalla ricorrente



La validità per l'accesso alle graduatorie provinciali di prima fascia per le supplenze degli insegnanti dei diplomi di liceo linguistico rilasciati da istituti magistrali, indipendentemente dalla formale dicitura contenuta nel titolo, è stata riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa e anche dalla Corte di cassazione.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto contrario a norme di legge il bando di concorso che ha escluso dalla GPs i titolari di diplomi di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo.

Tale previsione secondo il giudice amministrativo si poneva in contrasto con D.L. 10 marzo 1997 stabilendo, all'art. 2, che: "... i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi... sperimentali di scuola magistrale... comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare... ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del... D.Lgs. n. 297 del 1994...", nonché con l'art. 279 del D.Lgs. n. 297 del 1994 riconosce "piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all'art. 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione".

Il Consiglio di Stato, coerentemente con l'orientamento giurisprudenziale consolidato, ha quindi ritenuto che a prescindere dall'interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'Istituto magistrale statale frequentato dalla ricorrente non erano, in parte, coincidenti – “che il diploma di maturità linguistica in possesso della ricorrente rappresenti titolo valido per l'ammissione alla procedura concorsuale della GPS di prima fascia” (Cons. Stato, Sez. VI, Sent. 22/01/2019, n. 560).

La Cassazione condividendo l'approdo della giurisprudenza amministrativa ha affermato che indipendentemente dal tenore formale del titolo il diploma di maturità magistrale conseguito nell'indirizzo linguistico, rilasciato al termine di un corso quinquennale sperimentale, va considerato titolo valido per l'ammissione alla procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti elementari che richieda anche se il bando prevede quale unico titolo di accesso il possesso del diploma magistrale (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 9691 del 10/04/2024).

Secondo i giudici di legittimità l'equiparazione tra il mero diploma magistrale ed il diploma di maturità magistrale conseguito nell'indirizzo linguistico, rilasciato al termine di un corso quinquennale sperimentale, si configura conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola



elementare, essendo l'insegnamento della lingua straniera ricompreso negli ordinari programmi didattici.

Il principio deve essere ritenuto sicuramente applicabile nel caso di specie in cui, a differenza dalle ipotesi concrete esaminate dalla giurisprudenza richiamata, l'ordinanza ministeriale riconosceva espressamente valido anche il diploma magistrale con specializzazione linguistica.

Tale conclusione non può essere posta in discussione dalla nota ministeriale n. 3123 del 14/11/2012 allegata alla memoria di parte resistente in quanto la stessa è riferita ad un'ordinanza ministeriale che disciplinava le GPS dell'anno scolastico del 2012, non rilevante nel caso di specie e comunque è un atto interpretativo di parte privo di valore normativo.

La validità del titolo di studio conseguito dalla ricorrente trova fondamento anche nella circostanza che la stessa sia stata già riconosciuta dal Ministero resistente ai fini di un precedente incarico quale supplente nelle GPS di prima fascia per la scuola di infanzia e primaria, ovvero per la medesima classe di concorso richiesta per l'accesso nella GPS rilevante nel presente giudizio.

Allegato al ricorso vi è il Decreto 884 del 2023 con cui il dirigente dell'ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA XVI SETTEMBRE" di Civitavecchia, con la quale la ricorrente ha stipulato un rapporto di lavoro nel 2022 quale supplente di sostegno scuola primaria, ha modificato il punteggio attribuito alla ricorrente e contestualmente verificato la validità del titolo (diploma) di accesso alla graduatoria,

GPS AA.SS. 2022/2024 regolata dall'OM 112/2022. L'art. 8, comma 8, dell'O.M. 112/2022, prevede che "All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020";

Nel caso di specie, in assenza di allegazione contrarie da parte del Ministero, deve ritenersi che il titolo era stato convalidato dall'Ufficio Ministeriale generando un affidamento qualificato, perché normativamente previsto, sulla validità del titolo per l'accesso alle successive graduatorie, quantomeno per l'accesso alla scuola primaria.

Accertata l'esistenza del fumus boni iuris, deve ritenersi sussistere nel caso di specie anche il presupposto del periculum in mora, costituito dall'imminente inizio dell'anno scolastico. L'inizio dello stesso senza che la ricorrente possa effettivamente partecipare all'assegnazione degli incarichi di supplenza in base alla graduatoria vigente, determinerebbe la perdita della



stessa della possibilità di insegnare per un certo periodo dell'anno o addirittura per l'intero anno (considerando i tempi per l'istaurazione e lo svolgimento di un giudizio ordinario), con conseguenze pregiudizievoli sia di natura economica, ma soprattutto per quanto attiene all'anzianità di servizio da spendere nei successivi concorsi.

Alla luce delle considerazioni svolte, sussistono i presupposti per la sospensione in via cautelare dell'efficacia del Decreto prot. n. 27433 del 02/07/2025, emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, che ha escluso la ricorrente dalla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS).

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico di parte resistente in applicazione del principio della soccombenza,

PQM

ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto

SOSPENDE l'efficacia del Decreto prot. n. 27433 del 02/07/2025, emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, che ha escluso la ricorrente dalla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS).

CONDANNA parte resistente al pagamento a favore della ricorrente, delle spese di lite liquidate in applicazione del DM 55/14 come modificato dal DM 147/2022 in € 3.500,00, oltre spese generali, IVA e c.p.a da versarsi all'avv.to Achille Reccia, antistatario.

Si comunichi,

Civitavecchia, 28/08/2025

Il Giudice

Dott.ssa Alessandra Dominici

